

FORMULA 001

INFORMATIVA AL CLIENTE PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA

Io sottoscritto/a, nato/a il C.F., residente in, C.A.P., Prov., Via/P.zza (ovvero nella qualità di legale rappresentante di, C.F./P.IVA, con sede in, C.A.P., Prov.) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162 dichiaro di essere stato reso/a edotto/a ed informato/a dall'Avv. del Foro di, nato/a in, il, C.F., con studio in, C.A.P., Prov., Via/P.zza, tel., fax, p.e.c.:

- 1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra me (oppure tra la/il) e in relazione a
- 2) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
- 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- 4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
- 5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili;
- 6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

Data

Firma

Avv.